

commesso una debolezza per tornare in Roma: allora molti preti e diaconi adunatisi nel titolo di Lucina elessero papa il nostro Damaso.

Poco dopo alcuni chierici nemici personali di lui, perchè forse aveva avuto parte nella elezione di Felice, raccolti nel titolo di Giulio, cioè in S. Maria in Trastevere, ordinarono vescovo il diacono Ursino. Che la elezione di Damaso fosse quella legittima non può cader dubbio, giacchè secondo l'autorità di Girolamo e di Rufino egli fu il primo ad essere eletto e dalla grande maggioranza del clero romano. E qui comincia un'altra accusa dei nemici di Damaso i quali pretendevano riversare su di lui la responsabilità dei fatti dolorosi che seguirono questo deplorabile scisma. Non può negarsi che fra le due fazioni si venisse alle mani essendo attestato da Ammiano Marcellino storico pagano indifferente per ambedue i competitori, e ripetuto più volte nel libello dei due preti scismatici Faustino e Marcellino i quali, quantunque abbiano potuto esagerare i fatti, non hanno potuto certamente inventarli di pianta trattandosi di un avvenimento pubblico e contemporaneo. Secondo questi due accaniti nemici di Damaso egli avrebbe comprato l'infima classe del popolo, ed unendovi anche i gladiatori li avrebbe mandati nella basilica Siciniana o Liberiana ove si trovavano gli scismatici, e lì sarebbero avvenute orribili stragi. Ma la partecipazione di Damaso a questi fatti è raccontata solo da questi accusatori, e noi abbiamo tutto il diritto di non prestarvi una fede assoluta conoscendo la loro passione, e possiamo invece ritenere che la zuffa avvenisse per iniziativa del popolo stesso, il quale amava Damaso ed odiava

gli scismatici, e senza che egli vi avesse avuto alcuna parte. I due indegni preti accusano anche Damaso di aver comprato il prefetto di Roma Iuvenzio affinché l'aiutasse a vincere il suo competitore: ma questo personaggio è tanto lodato da Ammiano che lo chiama più volte *integer et prudens*, che non possiamo neppure ammettere quest'altra maligna insinuazione. L'imperatore Valentiniano in seguito a siffatti tumulti, ben conoscendo che il legittimo papa era Damaso, fece discacciare da Roma Ursicino, e solo un anno più tardi mosso dalle insistenze dei suoi seguaci gli permise di ritornarvi: però Damaso non molto dopo ottenne che di nuovo fosse esiliato da Roma. E qui gli avversari chiamano ingiustamente perseguitati gli Ursiniani, e Damaso un tiranno che vuole stabilire con la violenza il suo dominio. Ma essi non pensano che la fazione di Ursicino metteva la ribellione nella Chiesa romana, e che perciò il suo pastore supremo aveva non solo il diritto ma anche il dovere di ricorrere alla potenza imperiale perchè fosse ristabilita la pace. Ma ora dalle questioni personali entriamo in un campo di controversie assai più importanti ed elevate, cioè a quelle che si riferiscono alla supremazia della sede romana. Esporrò prima compendiosamente le teorie del Rade a questo riguardo, e poi cercherò di confutarle.

Comincia egli dallo stabilire che la condizione della Chiesa nel quarto secolo era di una completa sottomissione allo Stato, e che l'imperatore era il giudice supremo della Chiesa, che egli convocava i concili e li approvava, e questa condizione designa col nome di *Staatskirche* cioè *Chiesa di*

*Stato.* Lo *Staatskirche* durò secondo lui, fino al pontificato di Damaso, ed allora cominciarono gradatamente a cambiare le cose, giacchè egli ottenne da un decreto di Valentiniano I, circa l'anno 370, l'autorità di giudicare i vescovi suburbicari, e poi tutti gli altri soggetti all'impero d'Occidente da un altro decreto di Valentiniano II, mentre prima di questi rescritti il prefetto di Roma giudicava il clero, ed il papa stesso sottostava al giudizio personale dell'imperatore.

Però in Occidente allo *Staatskirche* succedette il *Kirchenstaat*, cioè lo stato ecclesiastico; e finchè questo non venne vi furono solo vescovi di Roma e non veri papi (*gab es keinen Pabst*, p. 69). Cominciando dunque questo nuovo stato di cose, Roma s'impadronì dell'avvenire e fissò la sua ambizione al dominio della Chiesa. Damaso estese la sua giurisdizione sui vescovi dell'Illiria come ultima provincia dell'impero occidentale e come posto avanzato verso l'Oriente, e con questo egli fece un gran passo innanzi. *Hat einen bedeutenden Schritt vorwärts zum Pabsthum gethan*, cioè: *Egli fece (con ciò) un importante passo avanti verso il papato.*

Ma, continua egli, Damaso era ancora lontano dal divenir papa, ed era riuscito soltanto ad essere riconosciuto patriarca delle provincie soggette all'impero d'Occidente. E questo fu un gran risultato a suo parere e quindi loda molto l'abilità e l'accortezza di Damaso. Le relazioni sue con l'Illiria furono il colpo più abile che egli facesse, e di qui cominciano gli esordi del primato romano: *Die Anfänge des römischen Primats*. Ma egli era ben lontano dal dominare sopra le chiese orien-

tali, chè anzi non vi aveva punto autorità; infatti non ebbe alcuna parte nel Concilio ecumenico di Costantinopoli, che si adunò a sua insaputa e contro di lui. Infine egli di fronte alle chiese d'Oriente era soltanto il rappresentante delle chiese occidentali « *primus inter pares* ».

Però, ambizioso qual era, provò di estendere la sua autorità anche in Oriente, ma quest'altro colpo non gli riuscì, e quindi la sua politica orientale, secondo l'espressione del Rade, fu assai infelice ed ebbe continue sconfitte. Ma il suo ideale restò in eredità ai suoi successori, i quali più fortunati di lui lo raggiunsero, e così sessant'anni più tardi Leone I fu riconosciuto da Valentiniano III come *Rector universitatis*, e perciò come vero papa. Ma questo passo era preparato da lungo tempo, ed i vescovi di Roma cercarono sempre di avvicinarsi al fasto imperiale per succedere poi nel dominio agli imperatori medesimi. Essi, dice il Rade, conoscevano Roma a fondo e sapevano bene che con l'umiltà e la semplicità apostolica non sarebbero mai divenuti papi: « *Sie wären niemals Päbste geworden* » (p. 49).

Ecco in breve il contenuto del libro del Rade, ed ecco le sue accuse fondamentali. Ed ora analizziamo queste asserzioni, e vediamo come esse sieno contrarie alla storica verità.

Riportiamoci anzitutto col pensiero al quarto secolo dell'era nostra, sul principio del quale il cristianesimo fu riconosciuto ufficialmente da Costantino, e poi pian piano vincendo la resistenza dello sconfitto politeismo, si venne a porre al suo posto e lo stesso impero divenne cristiano. Ma l'impero divenendo cristiano mantenne sempre non

solo la sua forma ma eziandio la sua intima natura, e si conservò sempre il concetto cosmopolita dell'assoluto dominio dell'imperatore su tutto il mondo romano: e la sola differenza si fu che in luogo di comandare alla società pagana egli si trovò a capo della cristiana. Non era possibile che il cristianesimo facesse sparire in un solo colpo il concetto pagano dell'onnipotenza imperiale, concetto che informava le menti dei cristiani medesimi in quanto erano cittadini del grande impero di Roma. Quindi fu che alcuni imperatori cristiani stimarono di poter regolare la Chiesa come i Cesari idolatri avevano dominato la religione pagana in qualità di *pontifices maximi*, quantunque in diverso modo l'uno dall'altro si diportasse.

Il gran Costantino infatti se esercitò la suprema autorità imperiale a vantaggio dell'esterno sviluppo del cristianesimo, siccome suo protettore, mostrò sempre di rispettare l'autorità della Chiesa e di non volersi ingerire nelle questioni religiose. Così nato in Africa lo scisma dei Donatisti, comandò al proconsole Anulino che reprimesse i sediziosi secondo che avrebbe stabilito il vescovo di Cartagine, e rivolgendosi a lui gli scismatici per averne il giudizio rispose, siccome è notissimo, che egli non avrebbe mai giudicato le questioni della Chiesa <sup>1</sup>. Se egli poi cambiò alquanto da questo primitivo contegno ciò avvenne quando le deplorevoli sedizioni degli ariani scandalizzavano tutto l'impero e minacciavano la pace e la sicurezza dello Stato, ed allora egli come reggitore supremo del mondo romano volle intervenire con la sua autorità per

<sup>1</sup> OPTATUS, *De schimate donatistarum*, lib. I.

la quiete pubblica, quantunque, ingannato dai vescovi eretici, commettesse parecchi errori.

Si pretende dagli avversari che egli desse per il primo l'esempio, seguito poi dai successori, di intimare i concili, e questo è un punto assai importante, e sul quale si fonda molto il Rade, deducendo da ciò che l'imperatore era nel quarto secolo il giudice supremo della Chiesa. Ma egli confonde al solito la convocazione materiale ed amministrativa dei vescovi con la canonica ed ecclesiastica. È certo che la convocazione materiale era fatta dall'imperatore per mezzo dei suoi ministri, e ne apparisce altresì la ragione; giacchè l'imperatore come capo dello Stato destinava il luogo più acconcio alla riunione dell'augusta assemblea, egli forniva ai prelati il corso gratuito per le pubbliche poste, ed egli pensava altresì al loro mantenimento. Una tale convocazione, o per dir meglio la diramazione degli inviti, entrava quindi a far parte degli affari ordinari della pubblica amministrazione. Ma deve ammettersi d'altra parte che i concili ecumenici non si radunavano se non con l'intesa della Sede Apostolica. Ed infatti nel sermone profonetico o acclamatorio diretto dai padri orientali ed occidentali del concilio sesto all'imperatore si dichiara solennemente questa regola, e si attesta che il grande Costantino insieme col papa Silvestro convocarono l'ecumenico concilio di Nicea <sup>1</sup>, ed è cosa notissima che Osio vi presiedette a nome della Chiesa romana con i preti Vito e Vincenzo, e che l'imperatore come semplice fedele assistè umilmente alle decisioni dei padri.

<sup>1</sup> *Coll. dei Concili*, ed. Coleti, tomo VII, pag. 1083 e segg.

Non così possiamo dire di Costanzo il quale veramente tiranneggiò la Chiesa con la sua mania dogmatizzante. Ma costui, soggiogato interamente dagli ariani e spinto da insano furore contro la fede nicena, commise atti dispotici i quali non furono approvati che dai suoi vescovi cortigiani e furono dalla Chiesa sempre respinti.

Passato il regno dell'apostata Giuliano ed il breve governo del suo successore Gioviano, tornò ad essere diviso l'impero, e Valente imperò alle provincie orientali e Valentiniano I governò l'Occidente. Seguì Valente il cattivo esempio di Costanzo, mentre Valentiniano difese la vera fede. È celebre l'editto emanato da quest'imperatore nell'anno 370 contro quegli ecclesiastici i quali si introducevano presso le ricche vedove per carpirne le eredità, e sopra un tale rescritto molto si appoggiò il Rade per le sue cesaree teorie. Ma questa legge, quantunque diretta agli ecclesiastici, non per questo ci mostra che l'imperatore governasse la Chiesa, come pretendono gli avversari, perchè si riferisce a cose che riguardavano l'ordine pubblico e la sicurezza stessa delle famiglie. E niuno potrà negare che l'imperatore avesse il diritto di impedire simili abusi, ed è noto che Girolamo parlando di questa legge disse che non si rammaricava di essa, ma bensì che alcuni ecclesiastici l'avessero meritata. « *Nec de lege conqueror, sed doleo cur meruerimus hanc legem* »<sup>1</sup>. Del resto Valentiniano I si considerava tanto poco giudice della Chiesa, che emanò un rescritto nel quale dichiarava solennemente che in materia di

<sup>1</sup> *Epist.* 52, 6.

fede o di cose ecclesiastiche i soli ecclesiastici potevano giudicare. Non ci è pervenuto questo decreto, ma ne conosciamo un frammento da una lettera di S. Ambrogio diretta a Valentiniano II ove dice: « *Haec enim verba rescripti sunt. In causa fidei vel ecclesiastici alicuius ordinis eum iudicare debere qui nec munere impar sit nec iure dissimilis* »<sup>1</sup>. Ma di più lo stesso imperatore protestava di non voler giudicare nelle cause dei vescovi. Infatti prosiegue a dire Ambrogio nella stessa lettera: « *Pater tuus dicebat: Non est meum iudicare inter episcopos* »<sup>2</sup>.

Però, dicono gli avversari, questi editti furono una novità introdotta da Valentiniano, ed anzi sostiene il Rade che in quel decreto si dovea pure stabilire che i vescovi appartenevano al foro del vescovo di Roma, e che da questo decreto ebbe origine la sua autorità di giurisdizione sui vescovi occidentali (p. 52).

Ma è egli possibile che Valentiano I il quale protestava di non avere il diritto di giudicare i vescovi, avesse poi egli stesso dettato legge di proprio arbitrio nell'interna legislazione ecclesiastica e regolato a suo modo i giudizi dei vescovi di tutto l'impero? Ciò è manifestamente assurdo. Se Valentiniano regolò con una legge il foro ecclesiastico e lo divise dal civile, ciò egli fece per riordinare cotesti affari sconvolti dalla tirannia di Costanzo, e lo fece solo per ciò che riguardava il lato civile di quei giudizi, e basandosi sopra il sentimento comune della Chiesa che riguardava già il vescovo di Roma come il giudice supremo.

<sup>1</sup> *Epist.* XXI, 2.

<sup>2</sup> *Ibidem*, 5.

Ma prosiegue il Rade dicendo che quantunque Valentiniano desse questo diritto al papa nel suo rescritto del 370, esso nel pratico andamento non fu sempre osservato, e che molti ecclesiastici ricorrevano piuttosto alla civile autorità. E così allorquando Damaso fu calunniato dai partigiani di Ursicino e si adunò in Roma un Concilio, fu inviata una lettera ai nuovi imperatori Graziano e Valentiniano II (a. 378) chiedendo loro che volessero provvedere affinchè il vescovo di Roma con il suo clero giudicasse nelle cause degli ecclesiastici. E gli imperatori risposero con un rescritto al vicario imperiale Aquilino dicendo: che i vescovi doveano esser soggetti al giudizio della sede romana « *et si ipse metropolitanus est Romam necessario vel ad eos quos romanus episcopus iudices dederit sine dilatione contendat* »<sup>1</sup>.

Questo editto fu secondo il Rade la conferma di quello di Valentiniano I, e per conseguenza pose il suggello a questa concessione imperiale fatta a Damaso, la quale prima riguardava i vescovi suburbicari, e adesso si estese a tutti i vescovi dell'impero occidentale compresi anche i metropolitani. Fu dunque secondo lui per una concessione imperiale, sollecitata naturalmente dalla Chiesa romana, che il suo vescovo divenne il patriarca dell'Occidente.

Ma come l'editto di Valentiniano I citato da S. Ambrogio non potè nascere dall'arbitrio imperiale, ma dovea esser l'eco del sentimento della Chiesa, è chiaro che anche questo secondo rescritto

<sup>1</sup> COUSTANT. *Epistolae romanorum pontificum*, VI, in Damaso VII.

deve interpretarsi nello stesso modo. Apparteneva certo alla suprema autorità imperiale il dichiarare con leggi i limiti delle varie giurisdizioni, e l'editto di Valentiniano II può considerarsi come quello che regolò stabilmente il foro ecclesiastico, ma non potè certo l'imperatore regolare questo negozio come un'altro qualunque dell'impero, cioè col solo suo beneplacito, ma bensì dovè agire in conformità delle leggi ecclesiastiche e del sentimento di tutta la Chiesa. Ed infatti, dalle storie di Socrate e di Sozomeno, e dallo stesso Ammiano Marcellino non sospetto di parzialità perchè scrittore pagano, apparisce chiaramente che nella controversia di Atanasio sotto il pontificato di Giulio, e quindi molto prima di Damaso, si riguardava da tutti siccome supremo il giudizio della Sede romana. E quanto sia falso che le leggi imperiali di Valentiniano concedessero al vescovo di Roma il potere giudiziario, ce lo provano luminosamente i decreti del concilio di Sardica. Questo concilio ecumenico venerato da tutta la Chiesa siccome un'appendice del primo Niceno, si tenne nell'anno 347, cioè trent'anni prima del citato editto di Valentiniano, e nei suoi canoni attesta solennemente tanto la supremazia della sede romana, quanto la sua potestà giudiziaria sui vescovi. Alla prima riguarda il decreto che i vescovi di tutte le provincie debbano riferire sugli affari delle loro chiese alla sede apostolica, e che è concepito nei termini seguenti: « *Hoc enim optimum et valde congruentissimum esse videbitur, si ad caput id est ad Petri Apostoli Sedem de singulis quibusque provinciis Domino referant sacerdotes* ». Alla potestà giudiziaria poi appartiene l'altro canone

ove si stabilisce che un vescovo condannato nel sinodo provinciale può appellare direttamente alla sede romana, e che il papa ha pienissima libertà o di rimetterlo al giudizio della provincia vicina, o di mandare i suoi giudici, o anche di giudicarlo immediatamente da sè. E la conclusione di tutti questi canoni è la famosa sentenza che la deposizione di un vescovo non si tenga per definitiva se non dopo la decisione del vescovo di Roma: « *Nisi causa fuerit in iudicio episcopi romani determinata* »<sup>1</sup>.

Ed innanzi a documenti sì chiari, a decisioni così solenni di un Concilio che fa parte del primo ecumenico, come mai possono venir fuori gli avversari ed assegnare un decreto imperiale posteriore di trent'anni, siccome l'origine della potestà giudiziaria della sede apostolica, restringendola di più al solo Occidente?

Dunque tanto il decreto di Valentiniano I quanto quello di Valentiniano II non fecero se non che regolare civilmente cotesta prassi, la quale era già ammessa dal consenso unanime e dal diritto pubblico della Chiesa. Dobbiamo dunque concludere che la protezione del Concilio di Damaso all'imperatore non fu un'ambiziosa domanda di dominio fatta dalla Chiesa romana a danno dei diritti delle altre sedi, ma una preghiera all'autorità imperiale affinchè provvedesse col suo potere a riordinare la giurisdizione turbata dalla tremenda guerra dell'arianesimo, e riordinarla secondo la legislazione ecclesiastica. Fu dunque questo un atto giustissimo e che onora altamente la sollecitu-

<sup>1</sup> *Atti dei concili*, ed. cit., vol. II.

dine del gran pontefice Damaso il quale ne fu l'autore.

Ma altri sofismi accumulò il Rade a proposito di questo medesimo Concilio romano, e qui soltanto di volo li accennerò giacchè non meritano di fermare a lungo la nostra attenzione. Egli dice che Damaso sapeva tanto poco d'essere superiore al Concilio che anzi si sottomise al suo giudizio, ed inoltre che egli era soggetto al giudizio supremo dell'imperatore giacchè ad esso appella il Concilio medesimo. Ora è appena necessario che io ricordi come il Concilio suddetto fosse intimato dallo stesso Damaso per giustificarsi dalle accuse di crudeltà e di uccisioni mosse contro di lui dalla fazione di Ursicino, e che fu comune in quei tempi ed anche nei successivi un tale costume che equivaleva ad una protesta della propria innocenza. Quanto poi all'appello all'imperatore risulta chiaramente dalle parole del Sinodo che questo era affatto estraneo alle cose ecclesiastiche e si riferiva sempre all'accusa degli ursiniani, giacchè un tale appello si paragona precisamente a quello che S. Paolo fece a Nerone.

Fino ad ora il Rade ha considerato il papa Damaso soltanto in relazione con l'Occidente di cui lo riconosce come patriarca in virtù appunto delle pretese concessioni di Valentiniano, ma nella seconda parte del suo lavoro viene a studiare i suoi rapporti con la Chiesa orientale. Sostiene pertanto che se egli era riuscito ad acquistare la supremazia nelle provincie dell'impero occidentale non gli venne fatto però di estendere il suo dominio su quelle di Oriente, e l'ultimo limite cui giunse la sua autorità fu l'Illiria, avendo fatto suo vica-

rio il metropolita di quella regione, cioè il vescovo di Tessalonica. Infine sentenza, come già ho accennato di sopra, che la politica orientale di Damaso fu assai infelice ed ebbe continue sconfitte (p. 137).

Quanto tutto ciò sia falso e quanto grande fosse l'autorità della Sede romana in Oriente non solo ai tempi di Damaso ma anche assai prima è cosa notissima, nè vi è mestieri che io adopri molte parole per dimostrarlo. Però non voglio omettere di ricordare alcune autorità maggiormente esplicite e decisive affinchè sempre meglio apparisca quanto cotesti nostri avversari o si ingannino o vogliano ingannare.

Se ai tempi di Damaso non aveva ancora il vescovo di Roma alcuna supremazia sull'Oriente, come si spiega il canone del Concilio di Sardica che già ho citato, anteriore di venti anni a Damaso, e che comincia col titolo: *Petri apostoli sedem honoremus?* In questo canone infatti la sede romana è chiamata *caput* di tutta la Chiesa, e si attesta esplicitamente la giurisdizione del vescovo romano non solo sopra l'Occidente, ma su tutte quante le Chiese del mondo. Se Damaso provò appena ad estendere il suo dominio in Oriente e non vi potè riuscire, come è possibile che Girolamo, il quale viveva nel mondo orientale e che non può davvero accusarsi di adulazione, si rivolga a Damaso in mezzo agli scismi di quelle chiese come all'unica ancora di salvezza, come al solo che fra tanti errori gli poteva indicare la vera strada di salute? Per lui nulla valevano i patriarchi d'Oriente se non stavano uniti con Damaso: « *Non novi Vitalem, Meletium respuo, ignoro*

*Paulinum, quicumque tecum non colligit spargit: hoc est qui Christi non est, antichristi est* »<sup>1</sup>. Egli vuol solo comunicare con chi sta congiunto alla cattedra di Pietro: « *Si quis cathedrae Petri jungitur meus est* »<sup>2</sup>. Queste parole sono tanto solenni e decisive che non possono sopportarsi dai nostri avversari, e così il Langen nel suo lavoro sulla Chiesa romana si sforza di provare che esse non sono già dirette a Damaso come vescovo di Roma, ma bensì a lui come rappresentante delle chiese di Occidente, o tutt'al più a lui perchè di fatto era avvenuto che non fosse caduto in eresia, dimodochè ugualmente si sarebbe rivolto a qualunque altro dei principali vescovi dell'Oriente se questi fossero restati saldi nella fede nicena. Ma non è necessario che io neppure mi fermi a confutare queste fantasie, giacchè le parole del grande dottore escludono questa interpretazione per chiunque abbia senno. Infatti egli arreca la ragione per cui vuole stare unito alla Chiesa romana, e questa ragione non è temporanea, nè si può estendere a tutte le chiese di Occidente, ma è tutta propria della Sede apostolica ed è perpetua ed imperitura, perchè egli dice: « *Super illam petram aedificatam ecclesiam scio* ». E perciò aggiunge che lungi dalla comunione di Roma non vi è la vera fede: « *Quicumque extra hanc domum agnum comederit profanus est* »<sup>3</sup>.

E un'altra smentita solenne a questa audace asserzione dei nostri avversari si ricava dalle let-

<sup>1</sup> *Epist.*, X. *Jeronymi ad Damasum*. COUSTANT. Op. cit. p. 546.

<sup>2</sup> *Epist.*, XI l. c. pag. 550.

<sup>3</sup> *Ep.*, X, *Jerom. ad Dam.*, l. c.

tere scritte da S. Basilio vescovo di Cesarea al papa Damaso intorno alla questione dei macedoniani. In esse infatti il santo vescovo prega il pontefice a mandare legati in Oriente, affinché poi potesse conoscersi con chi si dovea comunicare: « *Ut mittatis aliquos qui vel dissidentes concilient, vel Dei ecclesias ad amicitiam reducant, vel saltem perturbationis auctores vobis clarius indicent, ut manifestum sit quibuscum communionem decebat habere* »<sup>1</sup>. E quindi Sozomeno attesta che la controversia finì dopo il giudizio della Chiesa romana: « *Quo facto utpote controversia iudicio romanae ecclesiae terminata singuli quieverunt* »<sup>2</sup>.

E con questo sentimento si accorda a meraviglia ciò che racconta Girolamo, che cioè quando egli stava in Roma come segretario di Damaso era occupato a rispondere alle consultazioni che da tutte le chiese dell'Oriente e dell'Occidente venivano dirette alla Sede romana.

Ma se realmente ai tempi di Damaso il vescovo di Roma avesse esteso la sua giurisdizione solo sull'Occidente e in Oriente avesse avuto soltanto una preminenza onoraria, bisognerebbe ammettere che il passaggio a questa pretesa usurpazione, tentato appena infelicemente da Damaso, non fosse compiuto che molto tempo dopo di lui, perchè siffatti mutamenti esigono un processo assai lento affinché sieno universalmente riconosciuti.

Come dunque avviene che nel Concilio di Efeso, celebrato nel 431, abbiamo la più splen-

<sup>1</sup> S. Basilii opp. Epist., 70.

<sup>2</sup> Lib. VI, 22.

dida testimonianza che la Chiesa orientale riconosceva già unanimemente non solo la preminenza d'onore, ma la vera e propria giurisdizione del vescovo di Roma? È notissimo infatti che i legati di Celestino dichiararono solennemente dinnanzi a quell'augusta assemblea formata in maggior parte dagli orientali, che era cosa conosciuta da tutti i secoli come Pietro nel suo successore viveva ancora e presiedeva alla Chiesa: « *Nulli dubium immo saeculis omnibus notum est quod beatissimus Petrus apostolorum princeps et caput, fidei columna, ecclesiae catholicae fundamentum a domino nostro Jesu Christo claves regni accepit... et semper in suis successoribus vivit et iudicium exercet* »<sup>1</sup>.

E se una tale potestà non di solo onore ma di vera giurisdizione, nel 431 poteva dirsi nota a tutti i secoli, è questa la più solenne smentita all'opinione che si fosse introdotta da poco tempo, come pretendono gli avversari. Ma di più Celestino intimò chiaramente a Nestorio patriarca di Costantinopoli, che se non si ritrattava entro dieci giorni dalla sua eresia lo avrebbe scomunicato, « *aperte scias hanc nostram esse sententiam ab universae ecclesiae catholicae communionem esse deiectum* »; ed i padri efesini si tennero obbligati in coscienza ad eseguire i comandi del papa, dicendo nella sentenza di deposizione che ciò facevano per la sua autorità: *Coacti per sacros canones et epistolas sanctissimi patris nostri Caestini romanae ecclesiae episcopi.*

Si vuole una prova più chiara della giurisd-

<sup>1</sup> Coll. dei Concili, ed. cit., vol. III, pag. 1154.